COMUNE DI TEMU'



AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DEL RETICOLO IDRICO

L.R. n. 1 del 05.01.2000 L.R. n. 31 del 05.12.2008 D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO

DATA: NOVEMBRE 2012
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2014

Omissis

4.2 NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO

4.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

a) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fatto salvo quanto indicato ai punti d) ed e) del successivo paragrafo 4.2.2;

Omissis

4.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione da parte dell'Ente competente e sulla base di quanto previsto dal successivo § 4.5 i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone. Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia. Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione straordinaria" qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adequatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica. In tali casi, qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere.

- Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa;
- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente, e con l'esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale. Dove le ristrutturazioni edilizie prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico-giuridica, la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto. Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:
- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) nelle fasce che ricadono all'interno della zona urbanizzata è consentita la realizzazione di interrati dove esistono difese spondali del corso d'acqua (quali muri, scogliere, terre armate, ecc.). In ogni caso non potrà essere derogata la distanza minima di 5 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua. In assenza di opere di difesa spondale gli interrati sono ammessi purché vengano realizzate congiuntamente le difese spondali, il cui progetto dovrà essere approvato dall'Autorità competente;
- e) nelle fasce che ricadono all'interno della zona urbanizzata, sono consentiti i manufatti aggettanti quali, a titolo non esaustivo, pensiline, tettoie (di cui all'art. 9 della legge 122/89). In ogni caso non potrà essere derogata la distanza minima di 5 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- f) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, anche qualora implichino aumenti di

- superficie o volume, ma sempre senza un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone.
- g) il recupero dei sottotetti;
- h) le recinzioni mobili, formate ad esempio da elementi infissi nel terreno quali pali e reti metalliche, che comunque non potranno essere poste ad una distanza inferore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo § 4.4.1);
- i) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc., con relativi pali e sostegni) previo studio di compatibilità dell'intervento con le condizioni idrauliche esistenti, validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna, i quali potranno essere autorizzati solo se saranno tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
- k) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità idraulica degli edifici, a delocalizzare gli insediamenti ed i manufatti incompatibili ed interferenti con il corso d'acqua e a migliorare la tutela dell'incolumità delle persone;
- I) il recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo (ad esempio percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere) ed interventi di sistemazione a verde, sia per parchi, giardini pubblici e/o privati;
- m) gli interventi di sistemazione ambientale volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- n) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio;
- o) la realizzazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene (comprese vasche di accumulo e/o laminazione delle piene, opere di regimazione, ecc.);
- p) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica dell'intervento;

- q) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 05.02.1997 n.22 e del vigente D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- r) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.
- s) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili.

Omissis